



## **Regolamento Carriere degli Studenti**

### **TITOLO I - Norme generali**

#### **Art. 1 - Definizioni**

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a. per Ateneo, l'Università Ca' Foscari Venezia;
- b. per Statuto, il vigente Statuto dell'Ateneo pubblicato nella G.U. n. 217 del 17/09/2011 e successive modifiche e integrazioni;
- c. per Regolamento didattico di Ateneo, il vigente Regolamento didattico emanato con Decreto Rettorale n. 726 del 27 novembre 2012 e successive modificazioni e integrazioni;
- d. per MIUR, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- e. per corsi di studio, i corsi istituiti nell'Ateneo per il conseguimento di uno dei titoli di studio previsti dal proprio Regolamento didattico di Ateneo;
- f. per corsi del vecchio ordinamento i corsi degli ordinamenti previgenti al DM 270/2004;
- g. per corsi del nuovo ordinamento, i corsi degli ordinamenti di cui al DM 270/2004;
- h. per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
- i. per titoli di studio, la laurea, la laurea specialistica, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca e il Master universitario, di primo e secondo livello;
- j. per Organi accademici, gli organi di Governo previsti dallo Statuto dell'Ateneo;
- k. per sito web, il sito web istituzionale dell'Ateneo [www.unive.it](http://www.unive.it);
- l. per Struttura didattica, i Dipartimenti, le Scuole interdipartimentali, le Scuole di Ateneo e ogni altra struttura dell'Ateneo a cui lo Statuto e/o il Regolamento didattico di Ateneo demandi compiti di programmazione e organizzazione della didattica;
- m. per studente colui che è iscritto ad uno dei corsi di studio dell'Ateneo.

#### **Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento contiene le norme organizzative, amministrative e disciplinari alla cui osservanza sono tenuti tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e ai corsi singoli dell'Ateneo.

#### **Art. 3 - Informazione e conoscenza**

1. Tutte le informazioni didattiche e amministrative riguardanti gli studenti dell'Ateneo sono reperibili sul sito web di Ateneo e/o su documenti che vengono pubblicati in formato cartaceo.
2. Per i servizi amministrativi offerti dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura organizzativa o la persona che ne assume la responsabilità.
3. Lo studente è tenuto a conoscere il presente Regolamento, i Regolamenti delle strutture didattiche e gli altri Regolamenti pubblicati sul sito web di Ateneo.
4. Il sito web dell'Ateneo e le bacheche ufficiali dell'Ateneo costituiscono strumenti ufficiali di comunicazione per gli avvisi che vengono dati in corso d'anno. Lo studente è tenuto a consultarli regolarmente. L'Ateneo non è obbligato a effettuare comunicazioni personali agli studenti relative alle disposizioni amministrative.
5. I documenti e gli atti concernenti l'intera carriera universitaria dello studente restano conservati in archivi elettronici presso gli uffici dell'Amministrazione centrale che si occupano

della gestione delle carriere degli studenti. L'archiviazione elettronica sostituisce a tutti gli effetti l'archiviazione cartacea.

6. L'Ateneo rilascia, a domanda dello studente, le certificazioni relative alla carriera in conformità alle disposizioni di legge in materia e secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 4 nonché dall'art. 35 del Regolamento didattico di Ateneo.
7. Secondo i principi generali che regolano i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni per l'assolvimento di compiti istituzionali, l'Ateneo cura e sviluppa lo scambio di informazioni inerenti le carriere dei propri studenti.

## **TITOLO II - Immatricolazione e iscrizione - Contribuzione - Piano di studio**

### **Art. 4 - Immatricolazione**

1. L'accesso ai corsi di studio avviene sulla base dei titoli di studio e dei requisiti di ammissione stabiliti dalla legge, dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti didattici dei corsi di studio. Per l'immatricolazione ai corsi di laurea vengono verificate le conoscenze di base che si ritiene uno studente debba possedere per frequentare in maniera proficua il corso di studio. Per l'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale vengono verificati specifici requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione.
2. Viene inoltre richiesto un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese secondo le modalità e il livello stabiliti dagli Organi accademici e dai singoli Collegi didattici.
3. L'immatricolazione ai corsi di studio ad accesso programmato è subordinata al superamento di una prova di selezione e all'ammissione in graduatoria secondo le modalità che vengono annualmente riportate nei relativi bandi di ammissione.
4. Salvo quanto disciplinato dalla legge e dal presente Regolamento, non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di studio, anche di altri Atenei, che portino al rilascio di un titolo accademico.
5. L'immatricolazione ai corsi di studio dell'Ateneo avviene di norma in modalità telematica, secondo le scadenze stabilite dagli Organi accademici in relazione al calendario didattico, o, per i corsi ad accesso programmato, secondo quanto stabilito in dettaglio anche dai singoli bandi.
6. Lo studente può iscriversi alle eventuali prove di ammissione o di accertamento della personale preparazione anche in mancanza del titolo di studio richiesto per l'accesso, a condizione che lo acquisisca entro il termine indicato dal bando e comunque entro il termine ultimo previsto per l'immatricolazione.
7. Allo studente immatricolato sono assegnati un numero di matricola e una password per l'accesso ai servizi telematici.
8. Agli studenti è rilasciato, di norma, un tesserino per l'accesso ai servizi dell'Ateneo con funzionalità anche di carta prepagata sul quale vengono accreditate somme spettanti agli studenti (es. borsa di studio, rimborso contributi ecc.).
9. A tutti gli studenti iscritti ad un corso di studio dell'Ateneo viene inoltre attribuita una casella di posta elettronica istituzionale che costituisce lo strumento ufficiale di comunicazione tra l'Ateneo e gli studenti stessi. Tutte le comunicazioni relative alla carriera degli studenti, incluse quelle concernenti eventuali procedimenti disciplinari, avvengono tramite invio delle stesse alla casella di posta elettronica istituzionale dello studente, e si considerano da tale data pienamente conosciute. Lo studente è tenuto sotto la sua responsabilità alla consultazione regolare della sua casella di posta istituzionale.

### **Art. 5 - Immatricolazione con riconoscimento CFU nei corsi di studio**

1. Entro i limiti previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni del Senato accademico, i Collegi didattici possono riconoscere come CFU:

- a. attività formative precedentemente svolte in percorsi universitari, italiani o esteri;
  - b. CFU conseguiti all'estero nell'ambito di programmi di mobilità (studio o stage);
  - c. esperienze e abilità maturate in attività lavorative/professionali;
  - d. conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università;
  - e. conoscenze e abilità certificate;
  - f. percorsi formativi di integrazione ai corsi di studio.
2. Il riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti compete al Collegio didattico del corso di studio che accoglie lo studente, nel rispetto delle disposizioni generali dettate dal Senato accademico, con particolare riferimento alle Linee guida per il riconoscimento CFU approvate dal Senato accademico il 13/04/2016.
  3. A seconda del numero di CFU riconosciuti varia l'anno di iscrizione. In particolare, nel caso di corsi di laurea, con riconoscimento:
    - a. fino a 47 CFU, lo studente è iscritto al primo anno;
    - b. da 48 a 107 CFU, lo studente è iscritto al secondo anno;
    - c. da 108 CFU, lo studente è iscritto al terzo anno.
  4. La richiesta di valutazione della carriera va effettuata in tempo utile per l'immatricolazione al corso di studio. La domanda di riconoscimento CFU va presentata esclusivamente al momento dell'immatricolazione e può essere assoggettata al pagamento di un contributo.

#### **Art. 6 - Acquisizione dello status di studente a tempo parziale**

1. Secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo, l'Ateneo riconosce la condizione di studente "a tempo parziale" agli studenti in corso, regolarmente iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, impossibilitati a frequentare in modo sistematico i corsi di insegnamento e le altre attività formative che richiedono la presenza nelle sedi universitarie, secondo criteri e modalità definiti dagli Organi accademici.
2. Gli studenti in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 7 possono richiedere lo status di studente a tempo parziale all'atto dell'immatricolazione, del trasferimento da altro Ateneo o dell'iscrizione ad anni successivi, acquisendo così lo status di studente a tempo parziale.
3. Lo studente che acquisisce lo status di studente a tempo parziale si impegna a mantenere tale status e a non richiedere il passaggio ad altro corso di studio prima di aver completato un biennio per ciascun anno di iscrizione al corso di studio di afferenza.
4. Lo status di studente a tempo parziale consente di conseguire il titolo in un tempo pari al doppio rispetto alla durata normale del corso di studio e di beneficiare di un regime contributivo agevolato. La riduzione dei contributi si applica a partire dall'anno di acquisizione dello status a tempo parziale e non è in nessun caso retroattiva.
5. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente in regime di studio a tempo parziale è pari, di norma, a 30 CFU e non può in ogni caso superare 72 CFU nel biennio. Tale disposizione si applica a partire dalla coorte 2018/2019.
6. Per la stessa carriera, lo studente può usufruire dello status a tempo parziale fino a un massimo di 6 anni per i corsi di laurea e fino a un massimo di 4 anni per i corsi di laurea magistrale, fatto salvo quanto specificato nel successivo articolo 7.
7. Lo studente a tempo parziale è tenuto alla frequenza delle attività didattiche secondo le regole stabilite dalle strutture didattiche dell'Ateneo e dal Regolamento didattico di Ateneo del corso prescelto. Può fruire delle modalità alternative di organizzazione della didattica e del tutorato previste appositamente dalle strutture didattiche dell'Ateneo.
8. Il regime a tempo parziale non può modificare la "durata normale del corso" per il riscatto degli anni ai fini pensionistici. Sui certificati verrà, quindi, indicata la "durata normale del corso", valida ai fini giuridici, e data evidenza del regime (a tempo pieno o a tempo parziale) per ogni anno di iscrizione.

## **Art. 7 - Requisiti per l'iscrizione a tempo parziale**

1. Ha diritto di chiedere l'iscrizione a tempo parziale:
  - a. lo studente lavoratore impegnato non occasionalmente, e per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi nell'arco dell'anno, in qualsiasi attività documentabile di lavoro subordinato, autonomo o professionale, pubblico o privato, a tempo pieno o part-time; lo svolgimento dell'attività lavorativa può essere comprovato mediante autocertificazione;
  - b. lo studente impegnato non occasionalmente nella cura e nell'assistenza di parenti non autosufficienti per ragioni di età o di salute fisica o mentale. Si considerano parenti agli effetti della presente norma gli ascendenti (fino al 2° grado), i figli e i fratelli fino all'età di 13 anni, il coniuge dello studente. La condizione di non autosufficienza del parente deve essere adeguatamente comprovata e documentata;
  - c. lo studente affetto da malattie o con disabilità che, senza incidere sulla capacità di apprendimento, impediscono fisicamente o sconsigliano la frequenza sistematica dei corsi di lezioni ed il conseguente sostenimento delle ordinarie prove di esami, quali previsti per gli studenti a tempo pieno per ciascun anno accademico. Tali condizioni di salute devono essere comprovate mediante certificato medico;
  - d. lo studente impegnato nello sport ad alto livello nazionale o internazionale o in attività continuativa di volontariato svolte in organizzazioni riconosciute e senza finalità di lucro; tali impegni devono essere comprovati mediante idonee certificazioni;
  - e. lo studente iscritto a corsi di studio di livello universitario, afferenti a istituti universitari, equiparati o di istruzione superiore, per i quali la norma consenta la contemporanea iscrizione.
2. Fatte salve le verifiche da parte dell'Amministrazione, lo studente a tempo parziale deve comunicare ogni significativa variazione relativa al possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
3. Lo studente a tempo parziale si iscrive agli anni successivi al primo, previo pagamento dei contributi, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione, stabiliti da apposita disposizione. Con l'iscrizione al nuovo anno accademico lo studente a tempo parziale conferma la sussistenza dei requisiti che hanno determinato l'accesso allo status di studente a tempo parziale o, in caso di perdita dei requisiti, si impegna a comunicarlo tempestivamente. In qualsiasi momento l'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare il possesso dei requisiti.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 5, il superamento del limite massimo di 72 CFU acquisibili nel biennio comporta il ritorno a tempo pieno dallo status di studente a tempo parziale con conseguente versamento degli importi non corrisposti per effetto del regime di studente a tempo parziale. L'anno di iscrizione come studente a tempo parziale verrà conseguentemente considerato come anno di iscrizione a tempo pieno.
5. Nel caso di perdita dello status prima del completamento del biennio, il primo anno di iscrizione del biennio come studente a tempo parziale verrà considerato come anno di iscrizione a tempo pieno.
6. Nel caso di passaggio dall'iscrizione a tempo pieno all'iscrizione a tempo parziale non può essere disposto alcun rimborso allo studente. Il ritorno a tempo pieno dallo status di studente a tempo parziale non ha effetto retroattivo con conseguente versamento degli importi non corrisposti per effetto del regime di studente a tempo parziale.

## **Art. 8 - Carriera alias**

1. L'Università garantisce alle studentesse e agli studenti in transizione di genere di poter vivere in un ambiente di studio sereno, attento alla tutela della privacy e della dignità dell'individuo, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, al reciproco rispetto delle libertà e dell'invulnerabilità della persona.

2. La carriera alias consiste nell'assegnazione di un'identità provvisoria, transitoria e non consolidabile. È una modifica della carriera reale e rappresenta l'anticipazione dei provvedimenti che si renderanno necessari al termine del procedimento di transizione di genere. Attivando la carriera alias lo studente riceve un tesserino di riconoscimento indicante la matricola, il cognome e il nome scelto, utilizzabile solo all'interno dell'Università.
3. L'attivazione della carriera alias può essere richiesta da chiunque abbia avviato un percorso di transizione di genere, previa presentazione di idonea documentazione amministrativa e medico – diagnostica, attestante lo stato di un percorso psicoterapeutico e medico finalizzato all'eventuale riassegnazione del sesso.
4. La richiesta va effettuata in sede di immatricolazione o, per gli studenti già iscritti, nei termini previsti annualmente per l'iscrizione.
5. L'attivazione della carriera alias avviene mediante la sottoscrizione congiunta, da parte del richiedente, di un Accordo confidenziale (nel quale vengono tra l'altro individuate specifiche figure di riferimento per la gestione del procedimento e al fine di garantire la necessaria riservatezza). In sede di sottoscrizione dell'Accordo, lo studente può richiedere un tutor amministrativo.
6. La carriera alias resta attiva per tutta la durata della carriera effettiva, fatte salve le richieste di interruzione. Una volta emessa la sentenza, la carriera alias viene chiusa e l'anagrafica della carriera viene aggiornata.
7. Le certificazioni rilasciate dall'Università ad uso esterno fanno riferimento esclusivamente all'identità anagrafica legalmente riconosciuta. L'Università non produrrà alcuna attestazione o certificazione concernente la carriera alias.
8. Il richiedente si impegna a segnalare preventivamente e tempestivamente l'intenzione di compiere atti all'interno dell'Università che abbiano rilevanza esterna (a titolo esemplificativo partecipazione a tirocini, adesione a progetti di mobilità internazionale, richiesta di borse di studio), impegnandosi a verificare e concordare se e come sia possibile dare seguito alle proprie intenzioni continuando a utilizzare la propria identità elettiva.
9. Il richiedente si impegna ad informare l'Ateneo di qualunque situazione che possa influire sui contenuti e sulla validità dell'Accordo confidenziale. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente l'emissione della sentenza di rettifica di attribuzione di sesso e di nome da parte del Tribunale, ovvero la decisione di interrompere il percorso intrapreso finalizzato a tale rettifica.
10. Nel caso in cui il richiedente consegua il titolo finale senza che sia intervenuta sentenza del Tribunale, tutti gli atti di carriera si intenderanno riferiti ai dati anagrafici effettivi del richiedente e conseguentemente saranno emesse le certificazioni e redatta la pergamena di laurea.

#### **Art. 9 - Iscrizione a corsi singoli**

1. È consentita, di norma, l'iscrizione ad uno o più insegnamenti impartiti presso l'Ateneo senza l'obbligo di immatricolarsi ad un corso di studi che rilascia un titolo accademico, fatte salve specifiche limitazioni stabilite dai singoli Collegi didattici. Per iscriversi ai corsi singoli occorre possedere un titolo di studio che permetta l'accesso all'Università.
2. È consentita la contemporanea iscrizione a singoli insegnamenti e a un corso di studi che rilascia un titolo accademico dell'Ateneo o di altro Ateneo italiano o internazionale. Nel caso di studente iscritto all'Ateneo è consentita la contemporanea iscrizione a condizione che sia in regola con il pagamento dei contributi. In questo caso, i corsi singoli non possono essere riconosciuti nell'altra carriera.
3. L'iscrizione è condizionata al pagamento di un contributo, secondo le scadenze e per l'importo stabiliti dagli Organi accademici o dai singoli bandi. È possibile iscriversi a corsi singoli per un massimo di 60 CFU complessivi per anno accademico.
4. Effettuata l'iscrizione, valida unicamente per l'anno accademico corrente, la scelta del corso singolo non è modificabile. In caso di rinuncia, la quota di iscrizione non è rimborsabile.

5. Lo studente iscritto ai corsi singoli può sostenere l'esame finale nelle sessioni d'esame e con le modalità ordinariamente previste per gli studenti iscritti ai corsi di studio, comunque entro la sessione d'esame di settembre dell'anno accademico di immatricolazione; lo studente che non sostiene o non supera l'esame nelle sessioni di riferimento è tenuto, ove intenda sostenerlo, ad effettuare una nuova iscrizione.
6. I CFU conseguiti attraverso iscrizione a corsi singoli e superamento delle prove di valutazione possono essere riconosciuti allo studente che si iscrive successivamente ad un corso di studio dell'Ateneo.

#### **Art. 10 - Contributi**

1. Il contributo onnicomprensivo costituisce la quota annuale a carico dello studente a copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici ed amministrativi. Il contributo universitario può essere ripartito in rate, secondo importi e scadenze fissati annualmente dagli Organi Accademici ed in conformità con quanto stabilito dal Regolamento vigente in materia di contribuzione studentesca.
2. Sono concessi esoneri totali e parziali in base alla condizione economica e/o al merito secondo modalità e criteri stabiliti dal suddetto Regolamento, dagli Organi accademici e dalle normative nazionali e regionali in materia di diritto allo studio.
3. Nel caso lo studente rinunci agli studi universitari, non è prevista la restituzione dei contributi versati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 30.
4. Nel caso di passaggio interno di cui all'art. 24, i contributi eventualmente versati per il corso di studio di provenienza rimangono validi salvo conguaglio dei contributi dovuti, se di importo superiore.
5. Lo studente non in regola con il pagamento dei contributi non può essere iscritto al successivo anno di corso, né può ottenere il trasferimento ad altra sede, né essere ammesso a sostenere prove di valutazione del profitto e prova finale. Al medesimo possono essere rilasciati soltanto certificati relativi agli anni accademici per i quali sono stati versati i relativi contributi.
6. Il pagamento di una rata di contributi oltre i termini per essa previsti comporta l'addebito di un importo di mora, nella misura stabilita annualmente dagli Organi accademici.

#### **Art. 11 - Rimborsi dei contributi**

1. Nei casi in cui lo studente, beneficiario di un esonero totale o parziale in base alla condizione economica e/o al merito, abbia versato una somma superiore all'importo dei contributi effettivamente dovuti per l'iscrizione all'intero anno accademico, l'Ateneo provvede a rimborsargli l'importo corrisposto in eccedenza con le modalità e le tempistiche previste dagli Organi accademici.
2. Nel caso in cui vengano effettuati dei versamenti non dovuti e che non rientrano nella casistica indicata al comma precedente, l'Ateneo provvede, a seguito di verifica, ad autorizzarne il rimborso con provvedimenti a cadenza trimestrale e con le modalità previste dalle disposizioni assunte dagli Organi accademici.

#### **Art. 12 - Accertamento della frequenza**

1. Nei corsi di studio che prevedono l'obbligatorietà della frequenza, la segreteria didattica del corso di studio cura il controllo delle presenze ai fini dell'ammissione alla prova di valutazione del profitto. Il mancato rispetto della frequenza comporta l'esclusione dal sostenimento della specifica attività formativa, dall'iscrizione all'anno successivo o dalla prova finale del corso stesso, secondo il Regolamento del corso cui lo studente è iscritto.

#### **Art. 13 - Iscrizione ad anni successivi al primo**

1. Lo studente deve iscriversi senza soluzione di continuità a tutti gli anni di corso previsti dal percorso scelto o, comunque, fino al conseguimento del titolo accademico.
2. Lo studente si iscrive agli anni successivi al primo previo pagamento dei relativi contributi, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei versamenti, stabiliti da apposita disposizione. È inoltre richiesta la compilazione del questionario annuale di valutazione dei servizi offerti dall'Università.
3. Lo studente che intende ottenere benefici economici è tenuto a presentare la certificazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalla normativa nazionale, dal Regolamento vigente in materia di contribuzione studentesca e dagli Organi accademici.
4. Lo studente si iscrive come fuori corso qualora, senza aver conseguito il titolo, si sia iscritto per un numero di anni superiore a quello previsto dalla durata normale del corso di studio di appartenenza, indipendentemente dal numero di attività formative svolte.
5. Lo studente che intende sostenere la prova finale entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico cui è iscritto non è obbligato ad iscriversi all'anno accademico successivo.

#### **Art. 14 - Piano di studio**

1. Il piano di studio è l'elenco delle attività formative offerte dall'Ateneo che lo studente intende seguire nel suo percorso di studi e per le quali deve superare i relativi esami di profitto per essere ammesso all'esame finale del corso laurea e laurea magistrale.
2. Il piano di studio deve rispettare, in base all'anno accademico di immatricolazione all'Ateneo, quanto previsto dal relativo ordinamento didattico e dal Regolamento didattico del corso di studi.
3. Lo studente può inserire nel piano di studio delle attività da svolgersi presso altri Atenei, sulla base di apposite convezioni, purchè preventivamente autorizzate dal Collegio didattico.
4. Il piano di studio va compilato, di norma online, obbligatoriamente ogni anno dallo studente entro i termini stabiliti dall'Ateneo. Può essere compilato solo dopo essersi iscritti, con il pagamento dei relativi contributi, al nuovo anno accademico.
5. È possibile modificare il piano di studio solo nel periodo stabilito annualmente dagli Organi accademici.
6. Solo per la modifica del piano di studio dei laureandi possono essere previste scadenze e modalità particolari, che vengono rese note annualmente sulle pagine web di Ateneo.
7. È possibile sostenere solo gli esami inseriti nel piano di studio pena l'annullamento degli esami stessi.
8. Lo studente può inserire nel piano di studio esami in sovrannumero, nel limite stabilito per ciascun corso di studio; tali esami concorrono alla media ponderata di ammissione alla prova finale, di cui ai successivi artt. 32, 33, 34 e 35.
9. Lo studente può chiedere di cambiare il curriculum, rimanendo iscritto allo stesso corso di studi, secondo le modalità previste dall'Ateneo.

#### **Art. 15 - Esami e attività formative: modalità**

1. Per esame di profitto si intende qualsiasi prova o verifica volta all'accertamento dei risultati di apprendimento attesi dallo studente che venga svolta secondo modalità determinate dal Regolamento didattico di Ateneo davanti ad una commissione giudicatrice.
2. Gli esami comportano una valutazione espressa in trentesimi con eventuale lode o un' idoneità. I CFU sono acquisiti se si consegue l' idoneità oppure se la votazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere all'unanimità la lode.
3. Per poter sostenere gli esami di verifica del profitto lo studente deve:
  - a. essere in regola con i contributi;

- b. averli inseriti nel piano di studio;
  - c. aver compilato il questionario on line di valutazione del corso;
  - d. iscriversi al relativo appello esclusivamente in modalità telematica.
4. Devono essere, inoltre:
    - a. assolti gli eventuali OFA (obblighi formativi aggiuntivi) previsti dal proprio corso di studio;
    - b. rispettate le propedeuticità previste dai corsi di studio, pena l'annullamento della valutazione dell'esame stesso.
  5. Il numero e il periodo di svolgimento delle sessioni d'esame sono definite annualmente con il calendario accademico.
  6. Gli studenti neoimmatricolati possono sostenere esami nella sessione di settembre solo se preventivamente autorizzati dal Collegio didattico.
  7. Le liste di iscrizione agli appelli si aprono quindici giorni prima e si chiudono di norma tre giorni prima della data fissata per l'esame.
  8. Le prove orali sono svolte in presenza di pubblico.
  9. Lo studente deve presentarsi agli esami di profitto munito di un documento di identità in corso di validità e il docente responsabile dà inizio alla verifica dopo aver accertato l'identità dello studente.

#### **Art. 16 - Verbalizzazione degli esami e delle attività formative**

1. La correzione delle prove scritte deve avvenire di norma entro dodici giorni lavorativi dal loro svolgimento. Terminata la correzione, il docente pubblica gli esiti e lo studente ha, di norma, otto giorni dalla pubblicazione dei risultati per accettare o rifiutare il voto. Se lo studente non esprime, nel termine previsto, l'accettazione o il rifiuto, il voto si intende accettato con conseguente verbalizzazione. Scaduti gli otto giorni di pubblicazione, il docente procede alla verbalizzazione delle prove d'esame.
2. La verbalizzazione viene effettuata esclusivamente dal docente titolare dell'insegnamento con modalità telematica entro il termine massimo di 15 giorni dall'accettazione da parte dello studente dell'esito della prova. Lo studente riceve automaticamente la notifica tramite e-mail dell'avvenuta verbalizzazione e vede aggiornata la sua carriera scolastica nell'area riservata del sito entro il giorno successivo alla verbalizzazione.
3. Per gli esami orali la verbalizzazione viene effettuata, di norma, in tempo reale. Il rifiuto o l'accettazione del voto devono essere espressi al docente contestualmente alla conclusione della verifica da parte del docente e comunque prima della verbalizzazione.
4. Non si può richiedere l'annullamento di un esame verbalizzato o riconosciuto.
5. Le altre attività formative di stage vanno registrate, una volta maturati tutti i CFU previsti per quella specifica attività dall'ordinamento didattico del corso, con la data di conclusione delle attività stesse.
6. Gli esami parziali non danno luogo ad acquisizione di CFU; i relativi CFU si considerano acquisiti nella loro totalità dopo la prova finale prevista per l'esame nella sua interezza.

#### **Art. 17 - Partecipazione a programmi interuniversitari internazionali**

1. Gli studenti dell'Ateneo possono recarsi presso altre Istituzioni universitarie internazionali per:
  - a. frequentare intere unità didattiche (insegnamenti o moduli) e svolgere le prove d'esame previste a conclusione delle unità didattiche frequentate;
  - b. preparare la tesi o l'elaborato finale di laurea;
  - c. svolgere attività di tirocinio;
  - d. partecipare a Summer Schools.
2. L'attività da svolgere, ivi compreso il riconoscimento parziale o totale degli studi, è preventivamente autorizzata dalla Struttura didattica competente. Tale organo, sulla base



della certificazione rilasciata dall'Istituzione universitaria straniera, procede alla valutazione e al riconoscimento dell'attività espletata dallo studente.

3. Gli esami sono riconosciuti nella carriera dello studente con la denominazione, i relativi CFU e il voto in trentesimi o valutazione di idoneità, del corrispondente esame presente nel suo piano di studio. Solo per gli insegnamenti a libera scelta e/o sovrannumerari del piano di studio, gli esami sono inseriti, ove possibile, con la denominazione dell'Ateneo in cui sono stati sostenuti.
4. Nelle certificazioni apparirà, di norma, l'indicazione dell'Università presso la quale le attività sono state sostenute.
5. Gli studenti di Atenei internazionali, nel rispetto delle normative vigenti nel proprio Ateneo, possono accedere all'offerta dell'Ateneo per:
  - a. frequentare insegnamenti e sostenere i relativi esami;
  - b. preparare la tesi o l'elaborato finale di laurea;
  - c. svolgere attività di tirocinio;
  - d. partecipare a Summer Schools.
6. All'atto dell'ammissione lo studente internazionale consegna all'Ufficio competente:
  - a. un certificato, rilasciato dall'Università di provenienza, attestante la sua regolare iscrizione, nonché lo status di studente partecipante a programmi interuniversitari di cooperazione;
  - b. copia di un documento di identità valido;
  - c. eventuali altri documenti richiesti dall'Ateneo e/o dalla normativa vigente.
7. Al termine del periodo di studi viene rilasciato un certificato attestante l'attività svolta.

### **TITOLO III - Studenti e titoli di studio internazionali**

#### **Art. 18 - Cittadini comunitari e non comunitari equiparati**

1. Ai cittadini comunitari e non comunitari equiparati si applicano, ai fini dell'immatricolazione, le disposizioni regolamentari annualmente emanate dal MIUR.
2. Sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai corsi delle Università i cittadini stranieri titolari dei seguenti titoli: carta di soggiorno, permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per motivi religiosi, o regolarmente soggiornanti da almeno un anno e in possesso di titolo di studio conseguito in Italia.
3. Sono inoltre equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai corsi delle Università i cittadini stranieri ovunque residenti titolari dei seguenti diplomi: diplomi finali delle Scuole italiane all'estero o delle Scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e che soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.
4. Sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai corsi delle Università: i rifugiati politici e il personale in servizio nelle Rappresentanze Diplomatiche estere e negli organismi internazionali aventi sede in Italia (accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede) e relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli.
5. I cittadini di cui ai precedenti comma non rientrano nel contingente di cui al successivo art. 19 comma 1 e pertanto per essi non ci sono limitazioni di posti ad eccezione di quelle relative ai corsi ad accesso programmato.

#### **Art. 19 - Cittadini non comunitari residenti all'estero**

1. Per i cittadini non comunitari, residenti all'estero al momento della presentazione della domanda di preiscrizione universitaria a corsi di laurea e laurea magistrale, gli Organi accademici fissano annualmente un contingente di posti riservati. Per la domanda di

preiscrizione ad un corso di studi tali cittadini devono rivolgersi alla Rappresentanza italiana del territorio nel quale risiedono entro una data stabilita annualmente dal Ministero italiano competente.

2. Alle procedure di iscrizione si applicano, ai fini dell'immatricolazione, le specifiche disposizioni emanate dal MIUR.

#### **Art. 20 - Cittadini italiani con titolo di studio straniero**

1. I cittadini italiani con titoli di studio stranieri accedono all'Ateneo a parità di condizioni con i cittadini italiani in possesso di titolo di studio italiano, tranne che per la certificazione del titolo stesso.
2. L'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero per l'ammissione al primo anno delle lauree e delle lauree magistrali regolate da normativa europea è determinata dall'applicazione degli accordi internazionali vigenti e delle disposizioni ministeriali relative all'immatricolazione degli studenti internazionali.
3. Il titolo di studio internazionale posseduto dai cittadini italiani deve rispettare i requisiti indicati dal Ministero competente per i titoli stranieri; inoltre, deve essere accompagnato dalla Dichiarazione di valore fatta eseguire a cura della Rappresentanza Diplomatico consolare italiana competente per territorio oppure dall'attestato di comparabilità del CIMEA oppure dal Diploma Supplement.

#### **Art. 21 - Ammissione e immatricolazione di studenti internazionali o di studenti con titolo conseguito all'estero**

1. Per l'accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale occorre essere in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM 270/2004 e dall'art. 23 del Regolamento didattico di Ateneo, purché il titolo ammetta a studi di pari livello nel paese in cui è stato conseguito e purché tale titolo sia stato rilasciato da un Ateneo pubblico o riconosciuto dallo Stato in cui il titolo è stato conseguito e, in ogni caso, in accordo con le convenzioni firmate dal Governo italiano.
2. Gli studenti con titolo di studio internazionale che intendono iscriversi ai corsi di laurea e laurea magistrale devono richiedere la valutazione del loro titolo di studio e del curriculum scolastico attraverso le procedure appositamente individuate, con le tempistiche e le modalità descritte nelle apposite pagine web di Ateneo.
3. Le modalità di immatricolazione sono disciplinate dall'art. 4 del presente Regolamento.

#### **Art. 22 - Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero con un titolo di studio rilasciato dall'Ateneo**

1. Un titolo accademico internazionale può essere riconosciuto equivalente ad una laurea o ad una laurea magistrale dell'Ateneo dell'ordinamento ex D.M. 270/2004. Per ottenere il riconoscimento è necessario presentare apposita domanda secondo le scadenze previste dal calendario accademico e le modalità indicate sul sito web di Ateneo. Specifiche modalità e tempistiche possono essere previste nell'ambito di convenzioni interuniversitarie o accordi intergovernativi.
2. Per gli studenti extracomunitari residenti all'estero, la domanda va presentata all'Ambasciata o Consolato d'Italia del Paese con giurisdizione sul territorio nel quale risiedono almeno un mese prima della scadenza prevista per la presentazione della richiesta.
3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a. diploma di maturità in originale o in copia autenticata, tradotto, legalizzato e con dichiarazione di valore o Diploma supplement o attestato di comparabilità del CIMEA;

- b. titolo accademico in originale tradotto, legalizzato e con Dichiarazione di valore o Diploma supplement o attestato di comparabilità del CIMEA;
  - c. programmi degli esami sostenuti presso l'Università internazionale tradotti e legalizzati;
  - d. altri eventuali titoli, conseguiti dopo la laurea, tradotti, legalizzati e con Dichiarazione di valore o attestato di comparabilità del CIMEA.
4. La richiesta di riconoscimento del titolo conseguito all'estero può essere assoggettata al versamento di una tassa.
5. La traduzione dei documenti necessari all'ottenimento del riconoscimento va eseguita a cura degli interessati. Con esclusivo riferimento ai programmi di studio, può essere prevista la possibilità di presentazione in lingua originale, secondo quanto deliberato dai competenti Organi didattici.
6. Di norma entro 90 giorni dal ricevimento della domanda la struttura didattica competente si pronuncia sul possibile riconoscimento totale o parziale del titolo internazionale presentato. Nel caso di riconoscimento parziale viene indicato altresì l'anno di iscrizione e il numero di CFU riconosciuti e quelli da conseguire per ottenere il titolo accademico italiano corrispondente. Nel caso di riconoscimento totale verrà conferito il relativo titolo di studio accademico italiano con decreto del Rettore.

#### **Art. 23 - Traduzione dei documenti**

1. I certificati relativi al conseguimento del titolo e l'elenco degli esami sostenuti prodotti per i fini di cui ai precedenti artt. 18, 19 e 20 devono essere redatti dall'Università che ha rilasciato il titolo, in lingua italiana o in inglese; se prodotti in lingua diversa dovranno essere corredati da traduzioni asseverate in lingua italiana o inglese. I programmi d'esame, utili ai fini di riconoscimento di attività formative, possono essere prodotti anche in lingue diverse dall'italiano e dall'inglese secondo quanto stabilito da ciascun Collegio didattico.
2. I certificati che non siano redatti in lingua italiana o in inglese, devono essere corredati da traduzione asseverata in lingua italiana. La traduzione può essere eseguita dai traduttori locali e in questo caso deve essere vidimata dalla relativa Rappresentanza italiana, oppure può essere effettuata in Italia e asseverata dal perito dal Tribunale di zona, dai traduttori professionali o titolati o dalle Rappresentanze diplomatiche operanti in Italia del Paese ove è stato rilasciato il titolo. Il perito non dovrà mai coincidere con la persona per cui il certificato è stato rilasciato.
3. Per quanto attiene invece alla legalizzazione del titolo, lo studente dovrà rivolgersi all'Autorità consolare competente per territorio.

#### **TITOLO IV - Modifiche della carriera dello studente**

##### **Art. 24 - Passaggi interni di corso di studi**

1. Lo studente che intende passare ad altro corso di studio dello stesso ordinamento e dello stesso livello deve presentare domanda di passaggio, entro i termini stabiliti annualmente dall'Ateneo.
2. Lo studente è contestualmente tenuto al versamento della prima rata di contributi e a regolarizzare eventuali posizioni debitorie.
3. Il riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti compete al Collegio didattico del corso di studio che accoglie lo studente, nel rispetto delle disposizioni generali dettate dal Senato accademico, con particolare riferimento alle Linee guida per il riconoscimento CFU approvate dal Senato accademico il 13/04/2016.
4. Il Collegio didattico valuterà inoltre il possesso dei requisiti di ammissione previsti per l'accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale.

5. L'iscrizione all'anno di corso avverrà secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 3.
6. La richiesta di valutazione della carriera va effettuata in tempo utile per poter richiedere il passaggio di corso.
7. Il passaggio ad un corso di studio ad accesso programmato o tra curricula di un corso di studio ad accesso programmato non è consentito per il primo anno di corso; è previsto solo per gli anni successivi al primo, salva la disponibilità del posto, con le modalità previste dai relativi bandi di ammissione.

#### **Art. 25 - Opzione**

1. Gli studenti iscritti ai corsi di studio degli ordinamenti previgenti al D.M. 270/2004 possono optare per i corsi di laurea, laurea magistrale del nuovo ordinamento presentando apposita domanda entro i termini stabiliti annualmente dall'Ateneo.
2. Le strutture didattiche competenti riformulano in termini di CFU le carriere degli studenti che facciano richiesta di opzione per il nuovo ordinamento individuando l'anno di iscrizione e l'ulteriore svolgimento della carriera stessa in termini di esami ancora da sostenere. L'iscrizione all'anno di corso avverrà secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 3.
3. La richiesta di valutazione della carriera va effettuata in tempo utile per poter richiedere il passaggio di corso.
4. Agli studenti che esercitano l'opzione possono essere riconosciute delle agevolazioni di carriera secondo le deliberazioni degli Organi accademici.
5. La domanda di opzione è irrevocabile.

#### **Art. 26 - Sospensione degli studi nei corsi di laurea e laurea magistrale**

1. Agli studenti è data la possibilità, a domanda, di sospendere gli studi per un determinato periodo non inferiore all'anno accademico.
2. Le motivazioni per cui è possibile chiedere la sospensione sono:
  - a. infermità gravi e prolungate, debitamente certificate;
  - b. servizio militare di leva o servizio civile facendo riferimento all'anno accademico in cui è svolto prevalentemente il servizio;
  - c. nascita di un figlio o adozione esclusivamente per l'anno accademico corrispondente all'anno di nascita o adozione. In questo caso il beneficio potrà essere richiesto indifferentemente dalla madre o dal padre;
  - d. iscrizione ad altri corsi universitari per i quali non è consentita la contemporanea iscrizione;
  - e. assistenza a parenti non autosufficienti per ragioni di salute fisica o mentale. Si considerano parenti agli effetti della presente norma gli ascendenti (fino al 2° grado), i figli e i fratelli fino all'età di 13 anni, il coniuge dello studente. La condizione di non autosufficienza del parente deve essere adeguatamente comprovata e documentata.
3. Per i motivi di cui ai precedenti punti b), c), d) ed e) la richiesta di sospensione va presentata preventivamente; per i motivi di cui al punto a) la richiesta di sospensione può essere presentata anche successivamente.
4. Durante il periodo di sospensione lo studente non può effettuare alcun atto di carriera. In caso di sospensione per iscrizione ad altri corsi universitari non può essere effettuato alcun atto di carriera relativo al percorso di studi per il quale è stata richiesta la sospensione e non possono essere riconosciuti eventuali crediti maturati durante la frequenza del corso di studi per cui è stata richiesta la sospensione.
5. Per i motivi di cui ai precedenti punti b) e d) del comma 2 lo studente è tenuto a versare per ogni anno di sospensione un importo definito, nella misura stabilita dagli Organi accademici. Nel caso in cui lo studente abbia già versato i contributi universitari per l'anno accademico in cui richiede la sospensione, non è corrisposto alcun rimborso, ad eccezione delle casistiche di

cui al punto a) per le quali verrà effettuata una valutazione caso per caso, anche in relazione al periodo dell'anno accademico in cui la sospensione viene richiesta.

#### **Art. 27 - Ripresa degli studi nei corsi di laurea e laurea magistrale**

1. Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione per almeno un anno accademico e intenda proseguire gli studi, se non rientra nelle casistiche elencate dall'art 26 deve presentare nei termini previsti apposita domanda di ripresa degli studi ed è tenuto a versare, per ogni anno di interruzione degli studi, un importo definito nella misura stabilita dagli Organi accademici, oltre alla prima rata di contributi dell'anno accademico in cui decide di riprendere gli studi.
2. Per le riprese degli studi effettuate dopo un periodo di interruzione uguale o superiore ai cinque anni accademici potrà essere previsto un importo agevolato. In questo caso lo studente, per il quale non operi la decadenza disciplinata dall'art. 31, dovrà conseguire il titolo entro i due anni accademici successivi pena la decadenza dagli studi.
3. Negli anni di interruzione degli studi, gli studenti non devono aver compiuto alcun atto di carriera.

#### **Art. 28 - Trasferimento da altro Ateneo**

1. Lo studente iscritto ai corsi di laurea e laurea magistrale di altra università può richiedere il trasferimento entro il termine stabilito annualmente dagli Organi accademici. Sono esclusi i trasferimenti al primo anno dei corsi di studio ad accesso programmato e da università non italiane, Accademie di Belle Arti o Conservatori di musica.
2. Gli studenti che si trasferiscono da corsi dell'ordinamento ante ed ex D.M. 509/1999 possono chiedere l'iscrizione unicamente a corsi attivati secondo il nuovo ordinamento.
3. Il riconoscimento totale o parziale dei CFU compete al Collegio didattico del corso di studio che accoglie lo studente, nel rispetto delle disposizioni generali dettate dal Senato accademico, con particolare riferimento alle Linee guida per il riconoscimento CFU approvate dal Senato accademico il 13/04/2016.
4. Il Collegio didattico valuterà inoltre il possesso dei requisiti di ammissione previsti per l'accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale.
5. L'iscrizione all'anno di corso avverrà secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 3.
6. Lo studente, dopo aver ricevuto la valutazione della carriera pregressa di cui al comma precedente, è tenuto a regolarizzare l'iscrizione entro le scadenze stabilite dagli Organi accademici; qualora tale termine non venga rispettato, lo studente dovrà reinscrivere all'Ateneo di provenienza.

#### **Art. 29 - Trasferimento ad altro Ateneo**

1. Lo studente regolarmente iscritto ai corsi di laurea e laurea magistrale dell'Ateneo può trasferirsi ad altro Ateneo, presentando apposita domanda entro i termini stabiliti annualmente dall'Ateneo e comunque entro i tempi e con le modalità previsti anche dall'Ateneo presso cui intende trasferirsi. Il trasferimento non è consentito verso università non italiane, Accademie di Belle Arti o Conservatori di musica.
2. È responsabilità dello studente verificare le scadenze, i termini e gli eventuali vincoli posti dall'Ateneo di destinazione, nonché ottenere, dove previsto, il nulla osta.
3. Con il trasferimento cessano gli obblighi contributivi salvo quelli maturati durante il rapporto. Il trasferimento non dà diritto alla restituzione dei contributi già versati, mentre permane l'obbligo di restituzione delle provvidenze.
4. Il trasferimento non è consentito in caso di immatricolazione al primo anno di un corso di laurea ad accesso programmato e se lo studente non è in regola con il pagamento dei contributi universitari.

5. Lo studente non è tenuto al pagamento della prima rata di contributi per l'anno accademico successivo, se presenta domanda di trasferimento entro il termine per l'immatricolazione ai corsi di studio dell'Ateneo.
6. Allo studente che abbia versato la prima rata di contributi del nuovo anno accademico e poi abbia presentato domanda di trasferimento entro i termini potrà essere concesso il rimborso dei contributi versati.
7. Dalla data di presentazione della domanda di trasferimento lo studente non può sostenere alcun atto di carriera.
8. Nel caso in cui la procedura di trasferimento, per qualunque motivo, non si perfezioni, lo studente dovrà versare l'ammontare dei contributi universitari dovuti per l'anno accademico in corso e verrà quindi reintegrato nell'anno a cui era iscritto al momento della domanda di trasferimento.

### **Art. 30 - Ritiro dagli studi**

1. Il ritiro è una dichiarazione espressa con la quale lo studente intende rinunciare agli studi universitari nel corso a cui è iscritto.
2. La dichiarazione di ritiro dagli studi è irrevocabile e comporta l'annullamento della carriera universitaria percorsa, salva la possibilità, in caso di nuova iscrizione ad un corso di studi, di vedersi riconosciuti gli esami sostenuti ed i CFU acquisiti, attraverso apposita procedura di verifica di non obsolescenza e congruità delle conoscenze maturate nel precedente percorso da parte del Collegio didattico competente.
3. Allo studente che si ritiri dagli studi sono precluse le attività e la fruizione di servizi didattici e amministrativi, escluse le certificazioni relative al percorso svolto.
4. Lo studente che si ritiri dagli studi è tenuto comunque al pagamento dell'intero importo dei contributi, fatto salvo quanto riportato nei commi successivi.
5. Lo studente può ritirarsi dagli studi in qualsiasi momento della carriera purché in regola con il versamento dei contributi fino all'ultimo anno accademico a cui ha preso iscrizione. L'Ateneo stabilisce annualmente i termini entro cui lo studente può presentare domanda di ritiro senza il pagamento della seconda rata e della terza rata.
6. Lo studente neoimmatricolato ad un corso di studi ad accesso libero che intende effettuare il ritiro entro i cinque giorni lavorativi successivi al versamento della prima rata dei contributi, ha diritto al rimborso del contributo versato.
7. Se lo studente è risultato idoneo o vincitore della borsa di studio regionale e intende ritirarsi dagli studi, decade dai benefici connessi ed è tenuto a versare gli eventuali contributi in sospeso; se vincitore di borsa di studio regionale è tenuto altresì a restituire gli importi che gli sono stati corrisposti per la borsa di studio.

### **Art. 31 - Decadenza e obsolescenza**

1. Lo studente iscritto ad un corso di laurea, laurea specialistica/magistrale decade dalla qualità di studente qualora, per quattro anni accademici consecutivi, non abbia conseguito CFU sostenendo attività formative (esami di profitto, idoneità e attività di tirocinio).
2. Lo studente decaduto può immatricolarsi successivamente ad un corso di laurea e di laurea specialistica/magistrale con attività a tempo pieno o a tempo parziale. A questi fini, il Collegio didattico competente procede, su richiesta dell'interessato e prima dell'immatricolazione, al riconoscimento dei CFU acquisiti previa verifica della loro non obsolescenza. Per tale verifica è dovuto, oltre agli ordinari contributi di iscrizione, un diritto fisso nella misura stabilita dagli Organi accademici.
3. La decadenza non opera nei confronti degli studenti che siano in difetto del solo esame di laurea.

## **TITOLO V - Conclusione degli studi**

### **Art. 32 - Domanda di esame finale**

1. Al termine del proprio percorso di studio lo studente, per poter conseguire il titolo, deve presentare domanda di esame finale in modalità telematica. La domanda di laurea deve essere presentata in accordo con il docente relatore. I termini per la presentazione della domanda sono stabiliti annualmente dall'Ateneo.
2. La domanda di esame finale va presentata per la sessione in cui lo studente intende conseguire il titolo. In caso di mancato conseguimento, lo studente deve presentare una nuova domanda.
3. Per presentare domanda di esame finale lo studente deve essere in regola con il pagamento dei contributi ed eventuali requisiti curriculari stabiliti dagli Organi accademici.
4. Nella compilazione della domanda di esame finale lo studente deve contestualmente compilare anche il questionario di valutazione dell'esperienza universitaria appena conclusa contenente anche informazioni utili all'inserimento nel mondo del lavoro.
5. Dalla scadenza del termine di presentazione da parte degli studenti della domanda di esame finale, il relatore ha sette giorni per esprimersi in merito alla sua accettazione.
6. Nel caso d'inerzia del docente interessato, è attribuito al Direttore di Dipartimento il compito di subentrare al docente inadempiente ed esprimere l'accettazione/non accettazione della domanda di laurea entro i sette giorni successivi alla scadenza, sentito, se ritenuto necessario, il coordinatore del Collegio didattico del corso di studio a cui è iscritto lo studente interessato.
7. Decorso inutilmente anche tale ultimo termine di sette giorni, è il Rettore che si pronuncia sull'accettazione della domanda, sentito, se necessario, il coordinatore del Collegio didattico del corso di studio a cui è iscritto lo studente interessato.
8. Dopo l'accettazione della domanda di laurea non è consentito, di norma, cambiare il relatore, per la sessione per cui si è presentata domanda. In casi eccezionali, previo parere favorevole del Direttore di Dipartimento a cui afferisce il corso di studio di iscrizione dello studente, sentiti i relatori coinvolti, tale cambiamento può essere accordato se richiesto prima dell'inizio del periodo di upload previsto per la sessione di riferimento.
9. Il laureando deve provvedere al caricamento dell'elaborato finale / tesi di laurea, tramite apposita procedura online, nella propria Area riservata all'interno del sito web di Ateneo. Il mancato caricamento della tesi entro il termine previsto comporterà l'esclusione dalla discussione di laurea.
10. Contestualmente all'upload lo studente dovrà compilare un questionario utile a valutare l'apporto del relatore nella stesura dell'elaborato finale / tesi di laurea. I risultati dei questionari verranno utilizzati in forma aggregata, riferiti al Dipartimento di appartenenza del relatore e alla fine di ogni anno accademico.
11. Una volta caricato l'elaborato finale / tesi di laurea non può essere apportata alcuna modifica.
12. L'accettazione della domanda di laurea non comporta automaticamente l'ammissione all'esame finale. Il relatore può esprimere una valutazione negativa sul lavoro di tesi in qualunque momento, motivandola e dandone comunicazione scritta al laureando e agli uffici, almeno dieci giorni prima della seduta di laurea.

### **Art. 33 - Elaborato finale / Tesi di laurea**

1. Le modalità di elaborazione e valutazione della prova finale sono stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo, dai Regolamenti didattici dei corsi di studio e dalle delibere degli Organi accademici.
2. Nella redazione dell'elaborato finale / tesi di laurea gli studenti devono attenersi alle specifiche Linee guida approvate dal Senato accademico in data 27/09/2017.

3. L'Ateneo verifica l'autenticità degli elaborati finali / tesi di laurea tramite apposito software. I risultati del controllo sono trasmessi al docente relatore qualora sia rilevata una percentuale di similarità con altre fonti pari ad almeno il 25%. In questo caso il docente relatore, accertato l'effettivo utilizzo improprio delle fonti, può decidere il rinvio della discussione di laurea alla sessione successiva, fermo restando l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare come previsto dal presente Regolamento agli articoli 40 e 41.

#### **Art. 34 - Prove finali nelle lauree**

1. L'elaborato finale è l'espressione finale del percorso didattico e formativo dello studente, delle competenze e conoscenze acquisite, delle esperienze e degli interessi che ha alimentato durante il suo percorso per il conseguimento del primo ciclo degli studi universitari. I contenuti e l'attività svolta devono essere coerenti con il carico di lavoro rappresentato dai CFU assegnati.
2. Il voto di laurea si ottiene sommando alla media ponderata con i crediti degli esami espressa in centodecimi, il voto della prova finale e gli eventuali bonus stabiliti dagli Organi accademici.
3. La lode viene attribuita, a discrezione del docente relatore, ai laureandi che sommando alla media dei voti degli esami, gli eventuali bonus e il voto della prova finale, raggiungano o superino il punteggio di 110.

#### **Art. 35 - Prove finali nelle lauree magistrali, specialistiche, vecchio ordinamento (ante D.M. 509/1999)**

1. La tesi di laurea è l'espressione finale del percorso didattico e formativo dello studente, delle competenze e conoscenze acquisite, delle esperienze e degli interessi che ha alimentato durante il suo percorso per il conseguimento del secondo ciclo degli studi universitari. I contenuti e il lavoro di ricerca devono essere coerenti con il carico di lavoro rappresentato dai CFU assegnati.
2. La commissione di laurea determina il voto di laurea, sommando alla media ponderata con i crediti in centodecimi, il voto della prova finale e gli eventuali bonus stabiliti dagli Organi accademici. La lode viene attribuita a discrezione della commissione su proposta del docente relatore purché lo studente raggiunga i 110 punti sommando la media ponderata dei voti conseguiti nel percorso di studio e gli eventuali bonus e il voto della prova finale.
3. Il giudizio positivo della commissione di laurea è vincolante ai fini del conseguimento titolo. L'assenza del laureando alla seduta di laurea è considerata a tutti gli effetti rinuncia per la sessione in corso.

### **TITOLO VI - Rilascio del titolo**

#### **Art. 36 - Rilascio dei titoli accademici**

1. L'Ateneo conferisce i titoli accademici indicati nel Regolamento didattico di Ateneo.
2. I titoli accademici sono rilasciati dal Rettore secondo i vigenti ordinamenti nazionali.
3. Nel diploma sono riportati i nominativi e le firme, riprodotte elettronicamente, del Rettore e del Direttore generale, l'eventuale data di conseguimento del titolo, la denominazione del titolo conseguito e la classe se prevista.
4. Nei diplomi non è indicata la votazione finale che è invece riportata nelle certificazioni dell'Ateneo.
5. L'Ateneo rilascia come supplemento al diploma di ogni titolo di studio e solo per i titoli di cui all'ordinamento ex D.M. 509/1999 ed ex D.M. 270/2004 un certificato in lingua italiana e in



inglese che riporta le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo.

6. Nel caso di smarrimento del diploma, l'interessato presenta domanda di rilascio di duplicato. La domanda è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa allo smarrimento e dalla ricevuta del versamento dovuto per il rilascio del duplicato. Al duplicato, che riporta i dati del diploma originario, si aggiunge la dichiarazione attestante che il titolo è duplicato del diploma smarrito.
7. L'Ateneo rilascia altresì i titoli onorifici previsti dal Regolamento didattico di Ateneo secondo le modalità e alle condizioni previste dal Regolamento stesso. I titoli onorifici attribuiscono tutti i diritti dei corrispondenti titoli accademici.

#### **Art. 37 - Attestato di studi alla memoria**

1. Il Rettore, dietro motivata richiesta dei familiari, presa visione della carriera dello studente, può conferire un attestato alla memoria o la laurea alla memoria agli studenti che siano deceduti prima del conseguimento del titolo.
2. Il Rettore conferisce la laurea alla memoria agli studenti deceduti che siano in difetto della sola prova finale. Nel caso di studenti deceduti in difetto di altri insegnamenti del proprio piano di studio oltre la prova finale, viene rilasciato un attestato di studi alla memoria.

### **TITOLO VII - Deontologia studentesca e Disciplina**

#### **Art. 38 - Carta dei diritti e doveri dello studente - Informazione e partecipazione ai procedimenti amministrativi**

1. Nel quadro dei principi ispiratori dello Statuto e del Codice etico e in ossequio a principi di trasparenza e responsabilità, l'Ateneo adotta una Carta dei diritti e doveri degli studenti iscritti ai propri corsi di studio.
2. L'Ateneo assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni relative alle carriere degli studenti promuovendo al contempo la loro partecipazione ai procedimenti riguardanti la loro carriera.

#### **Art. 39 - Deontologia studentesca**

1. Durante il corso dei loro studi gli studenti dell'Ateneo sono tenuti ad osservare comportamenti rispettosi della legge, dei Regolamenti universitari e delle regole civili di convivenza e ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi che anche temporaneamente vi si trovino.
2. Agli studenti viene richiesto sia individualmente sia collettivamente di rispettare, proteggere e promuovere i valori cardine dell'Istituzione e di ogni altra regola contenuta nel Codice etico di Ateneo.
3. La violazione dei doveri di comportamento indicati ai commi precedenti comporta responsabilità disciplinare secondo le regole descritte negli articoli successivi.
4. Resta salva l'adozione da parte dell'Ateneo dei provvedimenti previsti dalla legge in tutti i casi in cui i comportamenti costituiscano illecito civile e/o penale.

#### **Art. 40 - Illeciti disciplinari - Sanzioni**

1. Agli effetti delle norme che seguono si intendono per studenti tutti gli iscritti ai corsi istituzionali dell'Ateneo, compresi i corsi singoli, nonché gli studenti di altre sedi universitarie nazionali e

internazionali, comunque ammessi alla frequenza dei corsi e/o alla fruizione di attività didattiche e di ricerca di Ca' Foscari.

2. Le violazioni di cui al precedente art. 39 comportano l'irrogazione delle sanzioni di seguito previste da parte dei soggetti indicati dall'art. 41, comma 1, secondo la gravità dell'illecito.
3. Sono soggetti alla potestà disciplinare dei soggetti di cui all'art. 41, comma 1, lett. a) i seguenti fatti/comportamenti, qui elencati a titolo esemplificativo:
  - a. comportamenti irrispettosi nei confronti di altri studenti, dei docenti e in genere del personale dell'Ateneo, quando non assumano particolare gravità in relazione all'offesa arrecata e alle modalità utilizzate;
  - b. comportamenti non rispettosi delle attività, dell'ambiente, degli spazi, degli arredi e attrezzature dell'Ateneo dedicati alla didattica, allo studio e alla ricerca, che determinano un danno materiale all'Ateneo stesso;
  - c. durante le prove scritte d'esame, comportamenti non conformi alle regole di autenticità e originalità della prova, quali copiatura da testi non autorizzati o da appunti o comunicazione con l'esterno;
  - d. qualunque altro comportamento contrario ai regolamenti e al Codice etico di Ateneo.
4. Sono soggetti alla potestà disciplinare della commissione di disciplina di cui all'art. 41, comma 1, lett. b) i seguenti fatti/comportamenti, qui elencati a titolo esemplificativo:
  - a. comportamenti gravemente irrispettosi nei confronti di altri studenti, dei docenti e in genere del personale dell'Ateneo;
  - b. fatti/comportamenti che abbiano arrecato un rilevante danno materiale e/o morale nei confronti, rispettivamente, del patrimonio dell'Ateneo e della sua immagine o ne abbiano compromesso le attività;
  - c. plagio nella stesura della tesi di laurea o di dottorato e in genere di elaborati scritti a conclusione del corso di studi;
  - d. manipolazione e falsificazione di documenti istituzionali e di certificazioni al fine di trarre un vantaggio per sé o per altri;
  - e. qualunque altro comportamento ritenuto di particolare gravità in relazione ai regolamenti e al Codice etico di Ateneo.
5. Le sanzioni applicabili agli illeciti disciplinari per i fatti di cui al comma 3 sono:
  - a. l'ammonizione scritta con inserimento della sanzione nel fascicolo dello studente;
  - b. l'inibizione da un minimo di tre mesi ad un massimo di sei mesi, dall'accesso ai servizi universitari, quali i servizi bibliotecari e telematici, alle sale studio, ai laboratori o ad altri spazi di servizio laddove la violazione sia avvenuta in occasione o in relazione alla fruizione dei servizi stessi o all'utilizzo delle attrezzature;
  - c. l'interdizione da una o più attività formative, compreso il tirocinio, da un minimo di tre mesi ad un massimo di sei mesi;
  - d. l'interdizione dal sostenimento di prove d'esame e in genere di verifica del profitto, da un minimo di tre mesi ad un massimo di sei mesi.
6. Le sanzioni applicabili agli illeciti disciplinari per i fatti di cui al comma 4 sono:
  - a. non applicazione dei bonus sul punteggio finale del corso di studi di appartenenza, eventualmente spettanti;
  - b. non applicazione per uno o più anni accademici delle riduzioni per merito della contribuzione studentesca stabilite dall'Ateneo, eventualmente spettanti all'interessato;
  - c. sospensione dall'Ateneo da un minimo di tre mesi ad un massimo di tre anni, con perdita delle sessioni d'esame e, cumulativamente, applicazione di una o di entrambe le sanzioni di cui ai precedenti punti a) e b). Nel periodo di sospensione non è consentito allo studente ritirarsi dal corso di studio o effettuare una nuova iscrizione ad altro corso.
7. Le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità dei fatti, tenuto conto anche dell'eventuale reiterazione di comportamenti e di eventuali precedenti disciplinari a carico dell'interessato.

8. Nei casi in cui l'illecito disciplinare sia immediatamente rilevato e risulti inequivocabilmente imputabile ad uno o a più studenti e sussistano le ragioni anche di opportunità per un'immediata azione cautelare, il soggetto istituzionale responsabile (docente responsabile di attività formativa, docente responsabile di struttura didattica e ricerca, dirigente o funzionario responsabile di servizi tecnici, amministrativi e telematici) può immediatamente disporre, nelle more del procedimento disciplinare, la misura dell'inibizione da specifiche attività formative, compresa quella di tirocinio e di sostenimento dell'esame di profitto, da attività di ricerca e dalla fruizione dei servizi bibliotecari e telematici di Ateneo e in genere dai servizi connessi alla didattica e alla ricerca. Di tale misura ne dà tempestiva comunicazione ai titolari della potestà disciplinare secondo quanto previsto nel successivo articolo. La misura cautelare non può in ogni caso avere durata superiore ai 90 giorni.

#### **Art. 41 - Procedimento disciplinare**

1. La potestà disciplinare nei confronti degli studenti spetta:
  - a. per i fatti e comportamenti indicati a titolo esemplificativo al precedente art. 40, comma 3, al Direttore del Dipartimento per i corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca; al Direttore del corso per gli iscritti ai Master universitari;
  - b. per i fatti e comportamenti indicati a titolo esemplificativo al precedente art. 40, comma 4, esclusivamente ad una commissione costituita da tre docenti di ruolo dell'Ateneo designati dal Senato accademico che per i casi di assenza o impedimento, designa anche due componenti supplenti, di cui un Presidente supplente. La Commissione può parimenti irrogare le altre sanzioni previste nello stesso sopra citato articolo a conclusione del procedimento.
2. L'azione disciplinare è esercitata secondo i principi del giusto procedimento e del contraddittorio.
3. Chiunque tra il personale docente o tecnico amministrativo dell'Ateneo abbia notizia della condotta di uno o più studenti che possa costituire illecito disciplinare, è tenuto a segnalarla immediatamente per iscritto al Direttore di Dipartimento per gli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca, al Direttore del Master universitario per gli iscritti ai Master. Resta salvo quanto previsto al precedente articolo 40, comma 4.
4. A seguito della segnalazione, il Direttore di Dipartimento o il Direttore del Master effettua una sommaria verifica dell'attendibilità e fondatezza della segnalazione e della sussistenza di un'ipotesi di illecito disciplinare ed entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della segnalazione, avvia direttamente l'azione disciplinare laddove ritenga che il fatto o comportamento sia sanzionabile con una delle sanzioni di sua competenza in base a quanto previsto dal precedente articolo. Se trattasi di fatti o comportamenti sanzionabili con sanzioni più gravi informa con nota circostanziata il dirigente dell'Area Didattica e servizi agli studenti che cura l'avvio del procedimento disciplinare entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della suddetta nota. I termini sopra indicati possono essere prorogati per ulteriori 20 giorni solo ove ricorrano oggettive e documentate esigenze istruttorie. L'inutile decorso dei termini sopra indicati produce la decadenza dall'azione disciplinare per i fatti segnalati.
5. Il procedimento ha inizio con la contestazione scritta degli addebiti, effettuata da uno dei soggetti responsabili indicati dal precedente articolo, da notificare mediante mail all'indirizzo istituzionale di posta elettronica assegnato allo studente ai fini di carriera.
6. La contestazione deve contenere la descrizione circostanziata dei fatti oggetto di addebito con invito allo studente a presentare entro 20 giorni dalla data della mail di contestazione di cui al comma precedente, memorie difensive o comunque giustificazioni scritte. Entro lo stesso termine lo studente, personalmente ed eventualmente anche con l'assistenza di un difensore, può chiedere di essere ascoltato dal titolare della potestà disciplinare.
7. Il procedimento disciplinare deve concludersi con l'irrogazione della sanzione o l'archiviazione entro 60 giorni naturali consecutivi dalla data della mail di contestazione dell'addebito, decorsi

i quali senza una decisione dell'organo competente il procedimento si estingue. Nei casi di oggettivo impedimento dell'organo competente il termine di 60 giorni viene prolungato di 15 giorni con attribuzione del potere sanzionatorio al Rettore.

8. Qualora il giorno di scadenza sia un sabato e/o un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
9. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e sono registrati nella carriera scolastica dello studente e riportati nei fogli di congedo, nei casi di trasferimento ad altra sede universitaria.
10. A tal fine i soggetti cui compete l'esercizio della potestà disciplinare sono tenuti a dare comunicazione della sanzione applicata agli uffici di segreteria dell'Ateneo.
11. La sanzione applicata a studenti di altre sedi universitarie ammessi alla frequenza dei corsi e/o alla fruizione di attività didattiche e di ricerca di Ca' Foscari, viene comunicata all'Università di appartenenza.

## **TITOLO VIII - Norme finali e transitorie**

### **Art. 42 - Efficacia e modifiche**

Il presente Regolamento ha efficacia dall'a.a. 2018/2019, fatto salvo quanto specificato nel Decreto Rettorale di emanazione. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa l'applicabilità di ogni norma contrastante o incompatibile.